

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

1. I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione TELEMACO - di seguito denominato "Fondo" - sono eletti, su collegio unico nazionale, separatamente, dai soci lavoratori e dalle rispettive Aziende, con voto libero e segreto attribuito, rispettivamente, a liste concorrenti di candidati ovvero ai candidati indicati nella lista di cui al successivo art. 3, comma 4.
2. Hanno diritto di voto i soci lavoratori e le Aziende che risultino iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette e lo siano ancora alla data di inizio del periodo di votazione.
3. Sono eleggibili i soci lavoratori e i rappresentanti delle Aziende associate che alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa - previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo che ne fissa il periodo di svolgimento, che non potrà essere superiore a due giorni lavorativi consecutivi, e designa fra i propri componenti il Presidente del Comitato Elettorale Unico agli effetti del successivo art. 4, comma 1 - e fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste, dando immediata informazione alle Parti istitutive, alle Aziende associate e, per il tramite di queste ultime, ai soci lavoratori del periodo di svolgimento delle elezioni e del termine utile per la presentazione delle liste.
2. Ove il Consiglio di amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Parti istitutive congiuntamente provvedono in sostituzione, entro 15 giorni, ad indire le elezioni e ai relativi adempimenti.

Art. 3 - Liste elettorali

1. Decorsi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo precedente, potranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi. A tale deposito potrà provvedere un rappresentante delle Parti istitutive per le rispettive liste ovvero un elettore, che dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
2. All'elezione dei Delegati dei soci lavoratori in Assemblea concorrono:
 - a) liste nazionali presentate - congiuntamente o disgiuntamente - dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'Accordo istitutivo del Fondo;
 - b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei soci lavoratori aventi diritto di voto. A tal fine le firme devono essere apposte su una copia della lista con indicazione per ogni firmatario del nome e del cognome, con un massimo di 50 firme per ogni copia. Ad ogni copia della lista su cui sono apposte le firme devono essere allegate le fotocopie dei documenti, anche aziendali, di identificazione dei lavoratori che l'hanno sottoscritta. La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.
3. Le liste di cui al comma precedente dovranno contenere da un minimo di quaranta ad un massimo di cinquanta candidati contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo e dell'Azienda da cui dipende; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione. I candidati dovranno essere individuati tra coloro che risultano iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette.
4. Le organizzazioni datoriali istitutive provvedono alla formazione di una lista elettorale unica composta da quaranta candidati, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento.

5. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste. La candidatura deve, inoltre, essere accettata dal candidato; l'accettazione deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal candidato stesso. Tali documenti dovranno essere depositati contestualmente al deposito delle liste.
6. Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale Unico a norma del successivo art. 4.
7. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Art. 4 - Comitato Elettorale Unico

1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del Fondo il Comitato Elettorale Unico - di seguito denominato "CEU" - composto da:
 - a) un rappresentante designato da ciascuna parte istitutiva mediante comunicazione scritta al Presidente del Fondo entro il termine di presentazione delle liste;
 - b) un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'art. 2, in qualità di Presidente.Tali componenti saranno successivamente integrati, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9, da un rappresentante per ciascuna lista presentata qualora quest'ultima risulti validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.
2. Non possono far parte del CEU i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo. Il CEU può avvalersi del supporto di strutture esterne individuate dal Fondo per lo svolgimento delle attività operative.
3. Il CEU accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate. In particolare:
 - a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;
 - c) cancella i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
4. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre il CEU comunicherà al presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, il CEU richiederà ai relativi presentatori di lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.
5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al CEU ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità.
7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il CEU è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al comma 1.
8. Tutte le decisioni del CEU sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
9. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il CEU svolge i seguenti compiti:
 - a) riceve dal Presidente del Fondo l'elenco delle Aziende aventi diritto di voto, nonché quello dei soci lavoratori aventi diritto di voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b);
 - b) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità, predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
 - c) almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di votazione per l'elezione dei rappresentanti delle Aziende, mette a disposizione di ciascuna Azienda avente diritto di voto le istruzioni per la votazione, la scheda elettorale con l'indicazione del numero di voti

spettante (pari a quello dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo con diritto di voto ai sensi dell'art. 1, comma 2) e le eventuali credenziali per accedere all'applicazione per il voto elettronico;

d) almeno 15 giorni prima della data di inizio del periodo di votazione per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori, mette a disposizione di:

- ciascun lavoratore iscritto avente diritto di voto le istruzioni per la votazione, la scheda elettorale e le eventuali credenziali per accedere all'applicazione per il voto elettronico;
- ciascuna Azienda associata le istruzioni per la votazione, la scheda elettorale e il Regolamento Elettorale, che devono essere esposti nelle sedi aziendali interessate in luoghi visibili ed accessibili a tutti i lavoratori almeno nei quindici giorni precedenti la data di inizio del periodo elettorale;

Entro lo stesso termine le istruzioni di voto e la scheda elettorale vengono inserite nel sito internet del Fondo.

e) procede alle operazioni di scrutinio delle schede votate dalle Aziende e dai soci lavoratori e alla proclamazione dei risultati, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;

f) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per i successivi 3 mesi.

10. Il CEU cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi del Fondo, alle Parti istitutive ed ai presentatori di lista.

Art. 5 - Modalità di votazione - Aziende

1. L'esercizio del diritto di voto avviene in modalità elettronica, accedendo al sito internet del Fondo e seguendo le relative istruzioni.
2. Ciascuna Azienda esprime la propria preferenza per uno o più candidati fra quelli indicati nella scheda elettorale fino ad un massimo di trenta, avendo a disposizione il numero di voti spettante indicato nella scheda elettorale.
3. La votazione avviene selezionando il numero progressivo di lista corrispondente al candidato o ai candidati ed indicando, nell'apposito spazio, il numero di voti che si intende attribuire a ciascun candidato. Si considera validamente espressa anche la votazione avvenuta mediante la sola indicazione del numero dei voti.
4. Si considera validamente formulata anche la votazione avvenuta selezionando il solo numero progressivo di lista, a condizione che si tratti dell'unica preferenza espressa nella scheda; in tale evenienza al candidato prescelto è attribuita la totalità dei voti spettanti indicati nella scheda elettorale.
5. L'Azienda provvede ad esprimere il proprio voto nel periodo di votazione stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 2. Decorso il termine del suddetto periodo, non sarà più possibile esprimere il voto.

Art. 6 - Modalità di votazione - Soci lavoratori

1. L'esercizio del diritto di voto avviene in modalità elettronica, accedendo al sito internet del Fondo e seguendo le relative istruzioni.
2. La scheda elettorale riproduce, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità.
3. Non è ammesso il voto di preferenza.
4. L'elettore esprime il proprio voto selezionando la lista prescelta. Il sistema di voto non consente la selezione di più liste.
5. L'elettore provvede ad esprimere il proprio voto nel periodo di votazione stabilito dal Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente art. 2. Decorso il termine del suddetto periodo, non sarà più possibile esprimere il voto.

Art. 7- Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

1. Concluso il periodo per l'esercizio del diritto di voto di cui al precedente art. 5, il CEU procede al relativo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, redigendo apposito verbale. In rappresentanza delle Aziende sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior

numero di voti sino al raggiungimento del numero di seggi previsto; in caso di parità di voti o di mancanza di voti, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine progressivo di lista. In base agli stessi criteri il CEU riporta l'ordine di graduatoria dei non eletti.

2. Concluso il periodo per l'esercizio del diritto di voto di cui al precedente art. 6, il CEU procede al relativo scrutinio e alla proclamazione dei risultati, redigendo apposito verbale nel quale saranno annotati:
 - il numero dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
 - il numero dei soci lavoratori che hanno votato;
 - il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
 - il numero delle schede bianche;
 - i nominativi dei candidati eletti per ciascuna lista, in ordine di graduatoria;
 - i nominativi dei candidati non eletti per ciascuna lista, in ordine di graduatoria.

Il CEU provvede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:

- a) il numero dei voti espressi per tutte le liste viene diviso per il numero dei Delegati da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale e attribuire ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti attribuiti alla lista stessa. I seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra. In caso di parità di resti, il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;
 - b) i candidati eletti vengono individuati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista.
3. Gli eletti individuati ai sensi dei precedenti commi entrano in carica il giorno della prima Assemblea convocata con i nuovi delegati dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione e scadono il giorno successivo a quello dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'esercizio dell'ultimo anno del triennio di durata del mandato.

Art. 8 - Sostituzione degli eletti

1. Qualora un'Azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, il Delegato in sua rappresentanza decade dall'ufficio e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.
2. In caso di revoca del mandato da parte dell'Azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o dal verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In mancanza, il Delegato è sostituito dal primo dei candidati non eletti.
3. Qualora il rappresentante di un'Azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci, l'Azienda, entro dieci giorni dall'elezione dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea; in mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.
4. Qualora nel corso del mandato un Delegato eletto dai soci lavoratori venga per qualsiasi motivo a mancare si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

Art. 9 - Disposizione finale

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.